

i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II ha chiarito che “qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), **da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”;**

- dei contenuti della **nota prot. 5608 datata 31 ottobre 1996** con cui il Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento, a seguito della segnalazione di sbarre limitatrici di sagoma all’imbocco di un parcheggio, diffidava i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della strada e demandava al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Stradale il compito di effettuare le necessarie verifiche e di segnalare eventuali inadempienze, considerato che l’articolo 185 del Codice della strada non può essere derogato da un’ordinanza sindacale.
- In particolare si fa presente che in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di dette sbarre sarà inviata istanza/denuncia alla Procura della Repubblica chiedendo di accertare l’esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell’ente proprietario e l’eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti della strada.

IN VIRTÙ DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, LA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE INVITA LA S.V. a rimuovere immediatamente, non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, le sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale installate nei parcheggi della città sopra citati.

La scrivente Associazione, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali che circolano in autocaravan, al fine di curare i propri interessi giuridici, sempre ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 241/1990,

CHIEDE alla S.V.

l’invio per posta, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, di fotocopia non in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

1. Ordinanze che dispongono l’installazione di sbarre trasversali ad altezza ridotta dal suolo e della relativa segnaletica, sul territorio del Comune di Trieste.
2. Verbali di installazione ed apposizione delle sbarre e della relativa segnaletica stradale di cui al punto precedente.
3. Documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (le cui competenze sono state assorbite dalla Divisione II - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale) alla ditta produttrice delle sbarre e della segnaletica di cui al punto precedente, incaricata dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 45 del Codice della strada e agli articoli 192 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, con esibizione della relativa fattura di acquisto.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata utilizzando uno dei seguenti sistemi:

- per e-mail a: info@coordinamentocamperisti.it
- per posta indirizzando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
- Via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE
- per telefax al numero 055 2346925

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre un eventuale ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si fa presente che un’eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l’articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Si produce in allegato:

1. Articolo di giornale “*Via i camper dal centro, 600 posteggi in più*” a firma di Furio Baldassi pubblicato sul quotidiano Il Piccolo in data 25 febbraio 2009
2. Articolo di giornale “*Delibera restrittiva in vista dell’area di via Brigata Casale. Camperisti in rivolta contro il Comune: Non può cacciarci dai park cittadini*” a firma di Furio Baldassi pubblicato sul quotidiano Il Piccolo in data 12 marzo 2009

Firenze, 13 marzo 2009

In fede

Isabella Cocoli